



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

# COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI

Roma, 2 febbraio 2024

Prot. n. 304 /ARA OR/di

Oggetto: nuovo DM di riforma  
dei CAA-Centri  
Agricoli di Assistenza.  
Aggiornato al  
1 febbraio 2024.

Ai Presidenti dei Collegi degli Agrotecnici  
e degli Agrotecnici laureati  
LORO SEDI

*e-mail*

Ai Presidenti delle Federazioni regionali  
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati  
LORO SEDI

*e-mail*

Ai Consiglieri Nazionali e di Disciplina  
LORO SEDI

*e-mail*

Ai componenti il Comitato Amministratore  
AGROTECNICI/ENPAIA  
LORO SEDI

*e-mail*

Agli iscritti nella LISTA DI CONTATTO  
LORO SEDI

*e-mail*

e, p.c. Agli iscritti nell'Albo degli Agrotecnici  
e degli Agrotecnici laureati  
LORO SEDI

*e-mail*

**IN EVIDENZA**

LA CORRISPONDENZA DEVE ESSERE INVIATA PRESSO L'UFFICIO DI PRESIDENZA



UFFICIO DI PRESIDENZA: Agrotecnici  
Poste Succursale n. 1 - 47122 FORLÌ  
Tel. 0543/720.908  
Fax 0543/795.263



SEDE: Ministero della Giustizia  
Via Arenula, 71 - 00186 ROMA  
Tel. 06/6813.4383 - 06/6885.2531  
Fax 06/6813.5409

E-MAIL: [agrotecnici@agrotecnici.it](mailto:agrotecnici@agrotecnici.it) - PEC: [agrotecnici@pecagrotecnici.it](mailto:agrotecnici@pecagrotecnici.it) - [www.agrotecnici.it](http://www.agrotecnici.it)



Si richiama quanto in oggetto, e in particolare, le Circolari prot. n.ri 3444 del 16.11.2023 e 185 del 23.1.2024, alle quali integralmente si rimanda, per precisare che è fruttuosamente proseguita l'interlocuzione con il MASAF ed AGEA ottenendo risultati che *(se paragonati alle cinque sentenze del Consiglio di Stato che hanno rigettato tutti i ricorsi dei CAA dei professionisti, estromettendoli dal sistema si veda al link [https://www.agrotecnici.it/agea\\_vs\\_professionisti.htm](https://www.agrotecnici.it/agea_vs_professionisti.htm))*, **rappresentano un risultato di rilievo.**

Infatti il nostro emendamento all'art. 7 dell'emanando DM sui CAA risulta essere stato recepito e -salvo colpi di scena dell'ultimo minuto- dovrebbe entrare a far parte del testo definitivo che il giorno 8 febbraio prossimo sarà sottoposto al parere delle Regioni; pur non potendo modificare il giudicato del Consiglio di Stato *(in uno Stato di diritto ovviamente ciò è impossibile)* con il nostro emendamento i liberi professionisti non sono più incompatibili in assoluto con l'attività dei CAA, fermo l'obbligo *-e questo è giusto-* di evitare situazioni di "conflitti di interesse".

Non solo. Buone notizie anche sul fronte del numero minimo di fascicoli consentiti per ciascun Operatore del CAA, che era stato portato a 200 *-un limite oggettivamente molto basso-*: stiamo lavorando per farlo tornare a 350, ferma la possibilità delle Regioni di stabilire requisiti diversi e più stringenti, in base alle esigenze territoriali.

Rimane ancora da definire la percentuale minima di fascicoli che ciascun CAA deve avere per ogni OP-Organismo Pagatore *(ve ne sono in alcune Regioni del Nord, mentre AGEA è Organismo Pagatore Nazionale)*, ma anche su questo punto siamo confidenti di poter trovare un punto di equilibrio che salvaguardi tutte le specificità. E' ovvio che una percentuale anche minimamente elevata metterebbe fuori gioco i CAA dei professionisti.

Questa nostra azione è stata ed è condotta "in solitaria", per le ragioni già illustrate nelle precedenti Circolari; abbiamo tuttavia tenuto costantemente informato, e con lui ci siamo concertati, il Presidente dell'Ordine degli Agronomi *-con il quale è stato instaurato un dialogo rispettoso e leale, che speriamo possa tradursi in futuri seguiti-*, escludendo invece dal ragionamento il Presidente dei Periti agrari *(per i ripetuti e sguaiati comportamenti aggressivi nei confronti della nostra categoria, che rendono oggettivamente impossibile qualunque collaborazione)*.

Non dobbiamo nascondere che, pur portando avanti loro autonome iniziative *-da noi non sempre condivise-* l'intesa con l'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali ha certamente contribuito a raggiungere il descritto rilevante risultato: il sostanziale "rientro" dei liberi professionisti nella attività del CAA *(sia pure con le penalizzazioni decise dalle sentenze del Consiglio di Stato. Sul perchè quelle sentenze abbiano concluso così duramente nei confronti dei liberi professionisti, già abbiamo avuto modo di ampiamente riferire)*.

Il nostro emendamento all'art. 7 del DM sui CAA era allegato alla Circolare prot. n. 185/2024; per comodità viene qui nuovamente unito.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE

  
(Roberto Orlandi)

*Allegato: emendamenti Agrotecnici all'art. 7 del DM sui CAA.*



# Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Bozza del Decreto sui CAA - Testo del 18 gennaio 2023

Art. 7 "Società richiedenti" - Requisiti dei Professionisti

## Bozza ministeriale di DM

### Capo II

#### Requisiti minimi di garanzia e di funzionamento

##### Art. 7

##### Società richiedenti

4. Agli operatori che fanno parte di un CAA è fatto divieto di prestare consulenza finanziata con risorse pubbliche o di svolgere attività di consulenza nonché funzioni delegate di controllo di cui all'articolo 18 del presente decreto, che siano direttamente riferite ai fascicoli aziendali e ai procedimenti amministrativi avviati o gestiti dal CAA di appartenenza o finanziate nell'ambito dei medesimi procedimenti amministrativi.

## Emendamento Collegio Agrotecnici

### Capo II

#### Requisiti minimi di garanzia e di funzionamento

##### Art. 7

##### Società richiedenti

4. Agli operatori che fanno parte di un CAA è fatto divieto di prestare consulenza finanziata con risorse pubbliche o di svolgere attività di ~~consulenza~~ ~~nonché~~, **ivi comprese le** funzioni delegate di controllo di cui all'articolo 18 del presente decreto, che siano direttamente **finanziate o** riferite ai ~~fascicoli aziendali~~ procedimenti amministrativi ~~avviati o~~ gestiti dal CAA di appartenenza ~~e finanziate nell'ambito dei medesimi procedimenti amministrativi~~; **in particolare è fatto divieto agli operatori di un CAA di validare e rilasciare domande di finanziamento e/o atti amministrativi i cui allegati tecnici siano stati predisposti e sottoscritti dagli stessi operatori.**